



Cofinanziato
dall'Unione europea



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

I.I.S.S. MAURO PERRONE

VIA SPINETO MONTECAMPLO 29, 74011 - CASTELLANETA (TA)

Tel.: 0998491151 - C.F.: 90229690731 - C.M.: TAIS03900V

E-mail: tais03900v@istruzione.it - Pec: tais03900v@pec.istruzione.it

Protocollo come da segnatura

Castellaneta, 07.09.2026

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Oggetto: Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati tramite elenchi di operatori economici iscritti alla piattaforma DigitalPa messa a disposizione dalla CUC Consortile Canavese e Valli di Lanzo, suddivisa in 3 lotti, per l'affidamento di "forniture destinate alla realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali connesse con i relativi indirizzi di studio", ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e), D. Lgs. n. 36/2023, per un importo stimato pari a € 136624,16

Avviso Pubblico prot. n. 88927 del 3 giugno 2025 PN21-27 (D.M. 107/2025) "Realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali connesse con i relativi indirizzi di studio" - FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA NAZIONALE "SCUOLA E COMPETENZE" 2021-2027 - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)

CUP: G54D25007960007

Titolo progetto: "Next Labs"

Codice progetto: RSO4.2.A3.B-FESRPN- PU-2025-24

- LOTTO 1 - ATTREZZATURE INFORMATICHE - CIG: BCE24222B7

- LOTTO 2 - LABORATORIO CHIMICA - CIG: BCE242338A

- LOTTO 3 - LABORATORI TECNICI - CIG: BCE242445D

importo stimato complessivo: € **136624,16**

ART. 1 - DEFINIZIONI

Il presente Capitolato intende regolamentare gli aspetti amministrativi della procedura negoziata, suddivisa in 3 lotti, senza pubblicazione di un bando di gara e, in particolare, il procedimento di selezione delle offerte per l'affidamento del contratto di appalto che l'Amministrazione scolastica sottoscriverà con l'Operatore Economico individuato in possesso dei requisiti necessari per l'esatta e completa esecuzione del Contratto stesso.

ART. 2 - OGGETTO E VALORE DELL'APPALTO

Oggetto dell'appalto è "forniture destinate alla realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali connesse con i relativi indirizzi di studio".

L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

Lotto n. 1: ATTREZZATURE INFORMATICHE, CIG: BCE24222B7

Tabella 2.1

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	Importo
1	ATTREZZATURE INFORMATICHE	CPV Prevalente: 30200000-1 — <i>Apparecchiature e forniture informatiche</i> - 39162100-6 — <i>Attrezzature per l'insegnamento</i>	
Importo a base di gara			€ 91142,62
Costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso [indicare € 0,00 in caso di assenza di rischi]			€0
A) + B) Importo complessivo lotto			€ 91142,62

Lotto n. 2: LABORATORIO CHIMICA, CIG: BCE242338A

Tabella 2.2

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	Importo
1	LABORATORIO CHIMICA	38000000-5 — <i>Attrezzature di laboratorio, ottiche e di precisione</i> - 39180000-7 — <i>Mobili per laboratorio</i>	
Importo a base di gara			€ 23610,32
Costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso [indicare € 0,00 in caso di assenza di rischi]			€0
A) + B) Importo complessivo lotto			€ 23610,32

Lotto n. 3: LABORATORI TECNICI, CIG: BCE242445D

Tabella 2.3

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	Importo
1	LABORATORI TECNICI	39160000-1 (<i>Arredo scolastico</i>) - 39162100-6 <i>Attrezzature didattiche</i>	
Importo a base di gara			€ 21871,22
Costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso [indicare € 0,00 in caso di assenza di rischi]			€0
A) + B) Importo complessivo lotto			€ 21871,22

La suddivisione in lotti prestazionali è stata determinata dall'esigenza di garantire l'effettiva partecipazione delle PMI specializzate nei rispettivi settori, attesa la profonda eterogeneità

tecnica delle dotazioni e l'appartenenza a mercati di fornitura distinti, evitando l'artificioso accorpamento di prestazioni non omogenee.

L'importo dei costi della sicurezza da interferenze è pari a €0,00 poiché si tratta di un appalto di forniture senza posa in opera.

Gli effetti del Contratto vincolano la Stazione Appaltante e l'Operatore economico affidatario a decorrere dalla data della sua sottoscrizione fino al completamento delle prestazioni richieste per la corretta e completa esecuzione della fornitura a regola d'arte.

Il Contratto sarà affidato mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, nonché secondo i criteri, i termini e nell'osservanza delle modalità previsti nel presente documento nonché nella documentazione di gara.

Il Contratto sarà affidato ad un operatore economico in possesso dei requisiti necessari per l'espletamento della fornitura richiesta che offrirà i beni e/o i servizi maggiormente rispondenti all'interesse pubblico che la Stazione appaltante deve soddisfare e che siano congrui nel prezzo in rapporto alla qualità della prestazione richiesta.

La gestione dell'appalto, da realizzarsi a cura dell'Affidatario ed a proprio rischio, mediante personale ed organizzazione propri, nonché l'esecuzione di tutte le attività e prestazioni necessarie al completo ed esatto espletamento della fornitura di cui trattasi, devono essere effettuate nel rispetto della vigente normativa, delle finalità istituzionali dell'Amministrazione scolastica e di quanto previsto dai documenti relativi alla procedura in oggetto.

In particolare, l'Operatore Economico Affidatario si impegna ad eseguire la prestazione con la massima diligenza e serietà richiesta in relazione alla natura delle prestazioni in oggetto, in conformità a quanto previsto nel presente Capitolato e nel Contratto sottoscritto con l'Amministrazione.

Ai fini dell'affidamento in oggetto, l'operatore economico affidatario dovrà garantire che la fornitura in oggetto sia conforme ai Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 254 pubblicato in G.U. n. 184 del 6 agosto 2022 nonché di cui al DM 24.11.2025 e al principio di non arrecare danno all'ambiente (DNSH) previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 2.1 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE

La fornitura è intesa nella formula “chiavi in mano”, completa di tutte le prestazioni necessarie affinché tutte le attrezzature e impianti siano ultimati, installati, collaudati, certificati e pronti per l'esercizio immediato, senza alcuna cooperazione aggiuntiva da parte della Stazione Appaltante,

inclusi trasporto, consegna al piano e negli ambienti destinati, installazione, asporto degli imballaggi, configurazione, manualistica in italiano e dichiarazione di conformità CE.

Il materiale della fornitura dovrà essere di marca e conforme alle specifiche tecniche richieste nelle singole schede, nonché in regola con tutte le certificazioni previste dalla normativa vigente; tutti i prodotti offerti dovranno essere conformi ai criteri ambientali minimi definiti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (CAM del MATTM) e rispettare il principio del DNSH.

Eventuali riferimenti a dispositivi riconducibili a marchi o brevetti noti devono essere considerati unicamente a titolo di esempio e per individuare le caratteristiche tecniche e funzionali minime ed essenziali, necessarie all'Istituto scolastico; saranno in ogni caso valutati prodotti equivalenti purché compatibili con le attrezzature e le infrastrutture proposte o già esistenti.

Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche e/o funzionali inferiori a quelle minime previste e indicate.

La presentazione dell'offerta da parte dell'Operatore Economico costituisce accettazione piena, incondizionata e senza riserva alcuna di tutte le clausole, prescrizioni, indicazioni e condizioni contenute nel presente Capitolato, nel Disciplinare di gara e in ogni altro documento complementare, nonché della piena conoscenza delle condizioni operative.

Con detta presentazione dell'offerta l'aggiudicatario si obbliga a fornire beni e attrezzature che rispettino rigorosamente, a pena di risoluzione del contratto, le caratteristiche tecniche minime descritte negli allegati tecnici. Tali requisiti sono da intendersi come standard prestazionali inderogabili. L'indicazione, in sede di offerta, di una specifica marca e di un determinato modello non costituisce, in nessun caso e per nessun motivo, deroga all'obbligo di fornire beni pienamente rispondenti ai requisiti tecnici richiesti dalla Stazione Appaltante. Qualora dovesse emergere una discrasia tra le caratteristiche del prodotto offerto (marca/modello) e i requisiti minimi del capitolato, prevarranno sempre e comunque questi ultimi. L'Appaltatore sarà pertanto tenuto, a proprie spese e senza alcun onere aggiuntivo per la scuola, alla fornitura di un bene di qualità pari o superiore che soddisfi integralmente le specifiche tecniche originarie.

A tale scopo, l'Istituzione Scolastica potrà richiedere le schede tecniche delle attrezzature proposte, ulteriore documentazione ed effettuare controlli e prove su campioni per stabilire l'idoneità e la conformità del materiale offerto e disporre la sostituzione o rinunciare all'acquisto nel caso in cui codesto istituto, a suo insindacabile giudizio, le ritenesse non idonee o non conformi a quanto descritto nel capitolato.

Tutte le apparecchiature dovranno essere nuove di fabbrica o, solo se espressamente previsto, ricondizionati con garanzia del produttore, presenti nei listini ufficiali delle case produttrici al momento della formulazione del preventivo e possedere le certificazioni come per legge (in particolare CAM e DNSH).

Nel rispetto dei CAM attivi per computer, monitor, tablet e smartphone l'Operatore economico si

impegna a garantisce l'approvvigionamento complessivo di almeno il dieci per cento di prodotti ricondizionati.

Alla luce di quanto sopra, si fa presente che la scuola potrà richiedere la prova tecnica di parte/tutti i materiali offerti.

L'amministrazione, nella fase di valutazione delle offerte presentate, si riserva di procedere alla verifica di quanto dichiarato nella documentazione tecnica, in merito alle caratteristiche tecniche e funzionali delle apparecchiature proposte.

Applicazione dei Criteri Ambientali Minimi e principio DNSH

Ai sensi dell'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, l'intera fornitura è soggetta all'applicazione obbligatoria delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali previste dai CAM (Criteri Ambientali Minimi) vigenti e consultabili presso il sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

In quanto intervento finanziato con risorse PNRR, la fornitura deve inoltre rispettare il principio del "Do No Significant Harm" (DNSH), garantendo che i prodotti non arrechino danni significativi agli obiettivi ambientali dell'Unione europea.

Con la presentazione dell'offerta l'Operatore Economico si impegna a fornire esclusivamente prodotti conformi ai CAM e al principio del DNSH

CAM e DNSH costituiscono requisiti minimi inderogabili di conformità dell'offerta.

L'Operatore Economico garantisce il pieno rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm) ai sensi dell'Articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852. A tal fine, il medesimo si obbliga a trasmettere, per ogni tipologia di attrezzatura fornita, una dichiarazione di conformità corredata dalla documentazione tecnica probatoria (quali, a titolo esemplificativo, etichettature ambientali, schede tecniche e report di prova) necessaria a comprovare il soddisfacimento dei requisiti indicati nelle mappature e nelle check list della Guida Operativa MEF applicabile. La mancata o incompleta trasmissione di tale documentazione impedisce la dichiarazione di conformità della fornitura e l'emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo, configurando un inadempimento contrattuale.

PC

I PC oggetto della presente fornitura/noleggio dovranno rispettare i criteri di efficienza energetica e di ecoprogettazione volti all'allungamento della vita utile del bene. In particolare, per i dispositivi nuovi gli obblighi relativi al Consumo Energetico, alla gestione della Batteria e all'eco-progettazione e Disassemblabilità. Per dispositivi ricondizionati la garanzia legale dovrà

essere minimo di 2 anni, lo stato di salute della batteria (SoH - State of Health pari o superiore all'85%); devono essere perfettamente funzionanti, igienizzati, privi di dati residui e forniti di alimentatori/caricabatterie con voltaggio e cablaggio idonei e sicuri. Per i dispositivi portatili/mobili è obbligatoria l'inclusione di pellicole e custodie protettive.

Arredi

Gli arredi oggetto della presente fornitura/noleggio devono essere conformi ai Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 23 giugno 2022 – CAM Arredi per interni (GU n. 184/2022), che si intendono qui integralmente recepiti. L'operatore economico dovrà dimostrare il rispetto dei CAM mediante le specifiche tecniche, certificazioni ed eventuali etichette ambientali previste dal decreto.”

I componenti a base legno (pannelli, truciolari, MDF, compensati) devono rispettare i limiti su formaldeide ed emissioni VOC stabiliti nel CAM Arredi; l'offerente alleggerà dichiarazione del produttore dei pannelli o certificazione equivalente. Sono considerati conformi, senza ulteriori verifiche, gli arredi dotati di Ecolabel UE o etichetta ambientale di tipo I equivalente (es. FEMB LEVEL livello minimo richiesto), in alternativa occorre documentazione tecnica che dimostri il rispetto di tutti i criteri pertinenti. Le superfici dovranno essere progettate per favorire la riparabilità e la sostituibilità dei componenti, in coerenza con i criteri sulla durabilità ed estensione della vita utile indicati nel CAM.

Tutti gli eventuali arredi oggetto della fornitura devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) Ecoprogettazione: disponibilità di bilancio materico con indicazione dei materiali impiegati e della loro destinazione a fine vita;
- b) Materiali legnosi: eventuali componenti in legno o a base di legno provenienti da foreste gestite in modo sostenibile o da materiale riciclato certificato;
- c) Emissioni di formaldeide: pannelli a base di legno con emissioni inferiori al 50% del limite previsto per la classe E1;
- d) Emissioni di COV: rispetto del valore massimo di 500 µg/m³ di COV totali;
- e) Imballaggi: imballaggi separabili per materiale, riciclabili e conformi ai CAM.

Clausole contrattuali ambientali

L'aggiudicatario è tenuto a:

- provvedere al ritiro degli imballaggi, con avvio a recupero o riciclo;
- garantire gli arredi per un periodo minimo di cinque anni, assicurando la disponibilità delle parti di ricambio;
- assicurare il rispetto del principio DNSH per l'intera durata del contratto;

- produrre le schede tecniche dei prodotti;
- dimostrare il possesso delle certificazioni ambientali e rapporti di prova richiesti dai CAM;
- produrre le dichiarazioni di conformità alle norme tecniche applicabili;
- garantire la completa conformità CAM e DNSH.

ART. 3 - VALORE STIMATO DELL’AFFIDAMENTO

L’importo massimo contrattuale, comprensivo di qualsiasi spesa, è pari all’importo stimato dell’affidamento relativo a ciascun lotto al netto dell’IVA, senza previsione di oneri per la sicurezza interferenziali né costi della manodopera, trattandosi di forniture senza posa in opera.

A pena di esclusione, non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all’importo di base della procedura sopra indicata. Sono ammesse solo offerte in ribasso e con il corrispettivo che risulterà dalla gara; l’Appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretesa per l’appalto in parola senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO

Il Contratto avrà una durata di 24 mesi, naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di sottoscrizione del Contratto e sino al completamento delle prestazioni richieste.

Gli effetti del Contratto vincoleranno l’operatore economico affidatario e l’Amministrazione scolastica appaltante a decorrere dalla data della sua sottoscrizione fino al completamento del Servizio richiesto.

Data la particolare natura delle prestazioni richieste, non sarà ammessa alcuna proroga e/o rinnovo tacito del Contratto.

L’esecuzione della prestazione, da effettuarsi in 30 giorni dell’esecuzione del contratto, sarà eseguita esclusivamente nelle fasce orarie indicate dai referenti della Stazione appaltante, e a seconda delle esigenze della medesima. L’Appaltatore dovrà inderogabilmente attenersi a tali indicazioni. Dovranno tassativamente essere rispettate le tempistiche previste e/o concordate con la Stazione appaltante, fatte salve cause di forza maggiore.

La scuola si riserva la facoltà di accettare eventuali consegne parziali, che dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Stazione Appaltante e concordate per iscritto con l’operatore economico.

Ferma restando l’obbligazione di consegna entro 30 giorni dall’avvio dell’esecuzione contrattuale - necessaria a garantire il rispetto della scadenza finale di fornitura e collaudo - la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di differire tale termine in caso di proroga dei

tempi del progetto. Il nuovo cronoprogramma sarà concordato preventivamente, garantendo comunque che la consegna avvenga almeno 20 giorni prima del termine ultimo previsto per il collaudo.

ART. 5 - CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'importo di aggiudicazione dovrà intendersi comprensivo e remunerativo di tutte le prestazioni e obblighi previsti nel Contratto e di ogni onere accessorio e strumentale all'esecuzione del contratto; per cui nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all'Istituto per effetto dell'esecuzione del Contratto.

L'Istituto provvederà alla liquidazione dell'importo contrattualmente dovuto a titolo di corrispettivo, su presentazione della relativa documentazione fiscale e previa dichiarazione del conto dedicato e tracciabilità flussi finanziari da parte dell'Operatore economico, secondo il regime fiscale adottato dall'affidatario.

In particolare, si rappresenta sin d'ora che il pagamento del corrispettivo dovuto è subordinato all'accertamento, da parte dell'Istituto scolastico, della conformità delle prestazioni eseguite dall'Operatore economico affidatario, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni richieste dall'Amministrazione scolastica, secondo quanto previsto nei documenti contrattuali ed in quelli relativi alla procedura di cui all'oggetto. Pertanto, la fattura e/o altra documentazione fiscale equipollente potrà essere emessa dall'Operatore economico affidatario solo dopo la verifica di conformità delle prestazioni eseguite dall'affidatario con esito positivo da parte dell'Istituto scolastico. La fornitura sarà fatturata a consegna ultimata salvo diversi accordi concordati per iscritto, e dopo la verifica di conformità della stessa da parte della Stazione Appaltante per l'intero ammontare, e il pagamento è subordinato alle seguenti condizioni:

- a) consegna e accettazione dell'intera fornitura da parte della Stazione appaltante, ai sensi del Capitolato tecnico;
- b) verifica dell'esito positivo della regolarità contributiva dell'Appaltatore attestata mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva ("D.U.R.C.").

Sulle somme dovute saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale – le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

I corrispettivi verranno liquidati nel termine di 30 giorni dalla data di emissione della fattura ex art. 4 del D. Lgs. 231/2002, precisando che è possibile far decorrere i 30 giorni dalla data di ricezione della fattura sul Sistema di interscambio della Stazione appaltante.

La fattura e/o altra documentazione fiscale equipollente rilasciata dall'Operatore economico affidatario dovrà essere intestata all'Istituto I.I.S.S. MAURO PERRONE.

Sulla documentazione fiscale dovranno essere riportati il codice univoco di questa Scuola “UFSJCY”, il CIG, e, se presenti, il CUP ed il Codice Progetto relativo alla procedura in oggetto. Il corrispettivo dovuto sarà soggetto al regime fiscale vigente alla data dell'affidamento.

Il pagamento seguirà i flussi di accreditamento dei fondi da parte del soggetto finanziatore e sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di effettivo accreditamento dei fondi stessi. E' facoltà dell'Istituzione Scolastica, in presenza di risorse disponibili, concedere eventuali acconti.

ART. 6 - INADEMPIMENTI E PENALI

In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni previste dal Contratto da parte dell'Affidatario l'Istituzione Scolastica, fatto salvo il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., avrà la facoltà di applicare delle penali adeguate all'importanza e alla gravità dell'infrazione, in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.

In particolare, in presenza delle violazioni e/o inadempienze di seguito descritte, l'Amministrazione Scolastica applicherà le seguenti penali giornaliere, comprese tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille:

INADEMPIENZA		IMPORTO PENALE (espresso in euro)
A	Ritardo nella consegna della fornitura richiesta e/o avvio del servizio, rispetto ai termini previsti dal contratto e dal Capitolato	1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo
B	Ritardo nella sostituzione di prodotti o beni risultati non conformi, difettosi o malfunzionanti, rispetto al termine assegnato dalla Stazione appaltante	1,0 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo
C	Ritardo nel completamento delle attività di installazione, configurazione e collaudo rispetto ai termini contrattualmente previsti	1,0 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo

Le penali, cumulativamente, non possono superare il 10% dell'importo contrattuale netto, ai sensi del disposto all'art. 126, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 126, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, nel caso di ulteriori ritardi dell'operatore economico affidatario nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Quando il ritardo riguarda soltanto una parte autonomamente individuabile della fornitura e non impedisce l'utilizzo delle restanti prestazioni, la penale è calcolata sul valore netto della parte di fornitura interessata dal ritardo.

Quando, invece, la mancata o incompleta esecuzione anche di una sola parte della fornitura impedisca la funzionalità complessiva dell'allestimento, l'utilizzo dei locali, lo svolgimento della

verifica di conformità o il rispetto di scadenze connesse a finanziamenti pubblici, la penale è calcolata sull'intero ammontare netto contrattuale.

Le penali di cui sopra costituiscono le uniche penali applicabili ai sensi dell'art. 126 del D. Lgs. n. 36/2023 e si riferiscono esclusivamente ai ritardi imputabili all'affidatario nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Restano impregiudicati, per ogni altra ipotesi di inadempimento, i rimedi previsti dal contratto, dal D. Lgs. n. 36/2023 e dal Codice civile, ivi compresi l'esecuzione in danno, l'escussione della garanzia definitiva, la risoluzione del contratto e il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo sia imputabile a dolo o colpa dell'Affidatario.

La Stazione Appaltante avrà diritto di procedere alla risoluzione del Contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del Contratto stesso, di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale.

L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l'Affidatario, alla quale l'Affidatario medesimo potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.

La Stazione Appaltante, per il recupero dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, una volta concluso il relativo procedimento di contestazione, potrà procedere mediante compensazione con i corrispettivi maturati o con qualsiasi altra somma dovuta all'Affidatario, ovvero mediante escussione, anche parziale, della garanzia definitiva costituita ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, fatto salvo ogni ulteriore rimedio previsto dalla legge e dal contratto.

A tal fine, l'Affidatario autorizza sin d'ora, ai sensi dell'art. 1252 del Codice civile, la compensazione dei crediti maturati a qualsiasi titolo nei confronti della Stazione Appaltante con gli importi definitivamente accertati e dovuti a titolo di penale.

L'applicazione delle penali per ritardo non esonera l'Affidatario dall'obbligo di completare integralmente le prestazioni contrattuali cui il ritardo si riferisce, né pregiudica il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

art. 6.1 - CONSEGNA E RESI PER MERCE NON CONFORME

La fornitura, comprensiva di tutte le attività di installazione e configurazione, dovrà essere consegnata dall'Affidatario presso la sede/i dell'Istituto scolastico, indicate nei rispettivi capitoli, ossia:

UBICAZIONE	LABORATORI
------------	------------

ISS "Mauro Perrone", Via Spineto Montecamplo, n. 29 – 74011 – CASTELLANETA (TA)	Smart hospitality lab AI & data analytics lab
ISS "Mauro Perrone" sede succursale ex- "MARISA BELLISARIO", Via della Pace – 74013 – GINOSA (TA)	Laboratorio inclusivo multifunzionale Laboratorio di Visual Storytelling per le professioni creative Laboratorio per Operatore Socio-Sanitario
ISS "Mauro Perrone" sede succursale ex- "MARISA BELLISARIO", Via Pozzo Sant'Agostino, – 74013 – GINOSA (TA)	Laboratorio CH4.0 Laboratorio di Aerofotogrammetria

entro e non oltre il termine indicato all'art. 4, pena l'applicazione delle penali previste dal presente documento e dal Contratto, per ogni giorno di ritardo.

Sono a carico dell'Appaltatore le spese di trasporto, imballo, carico e scarico, consegna al piano, posa in opera, configurazione e installazione di tutti i beni forniti direttamente nei luoghi a cui sono destinati.

Tutte le attrezzature informatiche e non presenti negli spazi ove verrà eseguita la fornitura dovranno essere smaltite a cura dell'operatore economico affidatario, previe indicazioni ricevute da parte della Stazione Appaltante.

La consegna potrà essere suddivisa in "partite" da consegnare secondo un calendario definito in accordo con la Stazione Appaltante e consegnato alla stessa momento dell'avvio delle attività.

I giorni fissati per le consegne saranno giorni feriali e l'orario di consegna richiesto sarà indicato all'Appaltatore al momento dell'avvio delle attività.

Se nel giorno fissato e comunicato per la consegna, l'Appaltatore non si presenta ad effettuare le consegne, il Responsabile Unico del Progetto fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15, decorso inutilmente il termine fissato è facoltà della Stazione appaltante risolvere il contratto e incamerare la garanzia definitiva con esclusione di alcuna pretesa e /o eccezione da parte dell'appaltatore.

L'avvenuta consegna della fornitura deve avere riscontro nel Documento di Trasporto (a seguire, anche, «DDT»).

La firma, posta sul suddetto Documento all'atto del ricevimento della fornitura, indica la mera consegna della stessa.

Nel caso di difformità qualitativa (mancata corrispondenza, per marca, modello, formato, e/o tipologia, tra prodotti richiesti e prodotti consegnati, prodotti viziati o difettosi, non rispondenti ai requisiti DNSH, laddove richiesti) e/o quantitativa (in eccesso e in difetto) tra i prodotti richiesti e i prodotti consegnati dall'Affidatario, rilevata anche in un momento successivo

rispetto alla sottoscrizione del DDT, l'Istituto invierà una contestazione scritta, mediante PEC, all'Affidatario, attivando le pratiche di reso, secondo quanto di seguito disciplinato.

Nel caso in cui i prodotti resi/da restituire siano già stati fatturati, l'Affidatario dovrà procedere all'emissione della nota di credito.

L'Affidatario si impegna a sostituire, senza alcun addebito per l'Amministrazione richiedente, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di contestazione, i prodotti che presentino difformità qualitativa, concordando con l'Istituto le modalità di ritiro e di sostituzione, pena l'applicazione delle penali previste, e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento dell'eventuale maggior danno sofferto dall'Amministrazione.

Anche ai fini dell'applicazione delle penali, la mancata sostituzione dei prodotti da parte dell'Affidatario sarà considerata mancata consegna.

I prodotti non accettati restano a disposizione dell'Affidatario a rischio e pericolo dell'Affidatario stesso, il quale dovrà ritirarli a sue spese.

Il ritiro dei prodotti non conformi dovrà avvenire entro **15 (quindici) giorni lavorativi** dalla comunicazione di contestazione. È a carico dell'Affidatario ogni danno relativo al deterioramento dei prodotti non ritirati. I prodotti non ritirati entro il termine suddetto potranno essere inviati all'Affidatario addebitandogli ogni spesa sostenuta.

L'Affidatario, inoltre, si impegna a integrare/ritirare, senza alcun addebito per l'Istituto, entro **5 (cinque) giorni lavorativi** dalla data della ricezione della comunicazione di contestazione, le quantità di prodotti consegnati in difetto/eccesso, concordando con l'Amministrazione stessa le modalità di integrazione/ritiro, pena l'applicazione delle penali previste dal presente documento e dal Contratto.

È a carico dell'Affidatario ogni danno relativo al deterioramento dei prodotti in eccesso non ritirati.

I prodotti non ritirati entro **15 (quindici) giorni lavorativi** dalla comunicazione di contestazione potranno essere inviati all'Affidatario addebitandogli ogni spesa sostenuta.

ART. 7 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ A CARICO DELL'AFFIDATARIO

In caso di affidamento del Contratto, l'operatore economico affidatario dovrà impegnarsi espressamente a:

1. osservare tutte le leggi ed i regolamenti disciplinanti l'esercizio delle attività professionali di cui all'oggetto, nonché le disposizioni dell'Istituzione Scolastica;
2. adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d'arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente atto, in base ai principi di cui al Codice civile e alle leggi applicabili, ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali dovute;

3. rispettare le tempistiche stabilite per la realizzazione delle attività oggetto dell'appalto in oggetto, secondo quanto previsto nel presente atto;
4. osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dall'Istituto, nell'adempimento delle proprie prestazioni;
5. garantire la completa e tempestiva esecuzione dell'appalto, nonché di ogni altra prestazione e/o attività accessoria o comunque collegata allo stesso, con la diligenza professionale ed il decoro richiesti dalla specifica attività prestata in favore dell'Istituto Scolastico;
6. curare l'organizzazione, la direzione e il coordinamento del proprio personale addetto allo svolgimento dell'appalto, adibendo a tale scopo il personale ed i mezzi propri, eventualmente integrati, al fine di garantire la qualità e quantità delle prestazioni richieste, tenendo conto anche delle esigenze che saranno eventualmente evidenziate dall'Istituto Scolastico;
7. a garantire l'osservanza da parte dei propri addetti delle regole di comportamento e degli obblighi in materia di riservatezza previsti dalla normativa vigente;
8. a segnalare, tempestivamente e per iscritto, all'Istituzione Scolastica situazioni che determinano cause di interruzione e/o di sospensione temporanea e/o impossibilità, totale o parziale, di eseguire la prestazione richiesta;
9. osservare, per l'intera durata del Contratto, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni e obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore;
10. garantire che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 81/2008 e sue eventuali modifiche o integrazioni;
11. ad osservare ogni disposizione in vigore per la sicurezza e la prevenzione per danni, infortuni, incendi, e quant'altro attiene l'attività derivante dall'affidamento;
12. a tenere indenne l'Istituzione Scolastica da ogni dannosa conseguenza a persone e/o a cose dell'Istituto o di terzi che sia causata per fatto proprio o del personale dipendente;
13. a sollevare pienamente l'Istituto Scolastico da ogni responsabilità per danni ed infortuni che possano derivare ai suoi somministratori e/o dipendenti durante il periodo di efficacia e di esecuzione del Contratto;
14. a sollevare pienamente l'Istituto Scolastico da ogni molestia e/o azione, di qualunque natura, giudiziale e/o stragiudiziale, che provengano da terzi a causa del Contratto;
15. rispettare, laddove l'affidamento abbia ad oggetto dotazioni tecnologiche o servizi informatici di hosting e cloud, i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ("Do No Significant Harm" – «DNSH»), in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, ivi incluso l'impegno a consegnare alla Stazione Appaltante l'ulteriore documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla richiesta;
16. consegnare, ove richiesta da parte dell'Istituto scolastico, idonea documentazione aziendale ufficiale, in originale o in copia conforme all'originale, volta a comprovare

quanto dal medesimo dichiarato in sede di partecipazione alla presente procedura di affidamento, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta;

17. verificare, durante lo svolgimento delle prestazioni richieste, il costante allineamento tra lo stato di avanzamento delle prestazioni contrattualmente dovute in forza del presente affidamento ed il cronoprogramma delle attività di Progetto, nonché a comunicare tempestivamente gli eventuali scostamenti rispetto alle milestones e ai targets di tale misura, in modo tale consentire alla Stazione Appaltante l'adozione di azioni correttive;
18. eseguire le prestazioni contrattualmente dovute nel rispetto degli obiettivi e delle finalità del Progetto;
19. nelle ipotesi di cui all'art. 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021, a consegnare idonea documentazione aziendale ufficiale, in originale o in copia conforme all'originale, in relazione a ciascuna impresa e/o consorziata del RTI che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e che non rientra nella classificazione di cui all'art. 46, comma 1, del D. Lgs. n. 198/2006, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La suddetta relazione dovrà essere trasmessa, altresì, alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consiglieria e al Consigliere regionale di parità. La relazione di cui sopra, corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consiglieria e al Consigliere regionale di parità, dovrà essere consegnata all'Amministrazione, entro 6 mesi dalla stipula del presente atto e verrà pubblicata sul profilo dell'Istituto, nella sezione Amministrazione Trasparente. L'Istituto procederà anche con gli ulteriori adempimenti di cui al citato art. 47, comma 9, del D.L. n. 77/2021. La violazione del suddetto obbligo da parte dell'Affidatario determina, ai sensi dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021, l'impossibilità di partecipare per un periodo di 12 (dodici) mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici, oltre che l'applicazione delle penali previste nel presente documento, fermo in ogni caso l'obbligo di adempiere all'invio della documentazione richiesta;
20. qualora l'Affidatario sia un RTI o un consorzio, ai sensi dell'art. 47, comma 3-bis, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni, dalla legge n. 108/2021, a consegnare all'Istituto, entro 6 mesi dalla sottoscrizione del Contratto, in relazione a ciascuna impresa e/o consorziata che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e che non rientra nella classificazione di cui all'art. 46, comma 1, del D. Lgs. n. 198/2006:
 1. la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
 2. una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La suddetta relazione dovrà essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali e verrà pubblicata sul profilo dell'Istituto, nella sezione Amministrazione Trasparente. L'Istituto procederà anche con gli ulteriori adempimenti di cui al citato art. 47, comma 9, del D.L. n. 77/2021. La violazione anche di uno solo di tali obblighi da parte dell'Affidatario comporta l'applicazione delle penali previste

dal presente atto, fermo in ogni caso l'obbligo di adempiere all'invio della documentazione richiesta.

L'Affidatario assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti, patrimoniali e non, subiti dall'Amministrazione e/o altri soggetti terzi pubblici o privati che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, e/o nella mancata o ritardata esecuzione a regola d'arte delle stesse. Sono a carico dell'Affidatario tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti volti a evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione del Servizio in oggetto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'Affidatario, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa

L'Amministrazione, in presenza di inadempimenti dell'Affidatario, oppure ricorrendo i presupposti di cui all'art. 117, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia definitiva prestata dall'operatore economico affidatario per l'esecuzione del Contratto, previa contestazione dell'inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia definitiva per escussione parziale o totale ad opera dell'Amministrazione, l'Affidatario sarà obbligato a reintegrare la garanzia nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta dell'Amministrazione stessa. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Affidatario ai sensi dell'art. 117, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023.

La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell'avanzamento dell'esecuzione del Servizio richiesto, secondo le modalità stabilite dal comma 8 dell'art. 117 del Codice.

L'Affidatario assume la responsabilità civile e amministrativa della gestione e regolare esecuzione del Servizio, e dovrà tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia responsabilità verso i terzi in genere, gli utenti e le Pubbliche Amministrazioni, che siano conseguenti a ritardi, manchevolezze, trascuratezze dell'Affidatario medesimo, o delle imprese o soggetti da quest'ultimo incaricati, nell'esecuzione degli obblighi contrattualmente assunti e, in genere, in ogni adempimento previsto dal presente Contratto.

ART. 8 - INTERRUZIONE E/O SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO

L'affidatario dovrà garantire la regolare e continua esecuzione delle prestazioni richieste per tutta la durata del contratto.

In particolare, le interruzioni parziali della prestazione richiesta per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna, se comunicate tempestivamente all'Istituzione Scolastica.

Saranno consentite interruzioni temporanee nell'esecuzione del Servizio nei seguenti casi:

- in caso di guasto di apparecchiature o attrezzature: dovranno, comunque, essere garantite le prestazioni minime per il regolare svolgimento delle attività. Anche in questo caso, potranno essere concordate, tra l'Affidatario e la Stazione Appaltante, in via straordinaria, le soluzioni più idonee a limitare i disagi arrecati;
- in caso di grave e documentato impedimento del personale adibito al servizio qualora non sia possibile provvedere alla sostituzione dello stesso: dovranno, comunque, essere garantite le prestazioni minime per il regolare svolgimento delle attività. Anche in questo caso, potranno essere concordate, tra l'Affidatario e la Stazione Appaltante, in via straordinaria, le soluzioni più idonee a limitare i disagi arrecati;
- interruzione totale della prestazione richiesta per cause di forza maggiore: le interruzioni totali del Servizio per causa di forza maggiore o per qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo dell'Affidatario, che quest'ultimo non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal Contratto, non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti.

In ogni caso l'Affidatario non potrà sospendere la prestazione richiesta eccedendo irregolarità di controprestazioni e, al di fuori dei casi sopracitati.

Resta inteso che l'interruzione o sospensione della prestazione richiesta per decisione unilaterale dell'Affidatario costituisce inadempimento contrattuale che comporterà la risoluzione dell'accordo contrattuale secondo quanto previsto dal presente documento e dal Contratto.

Art. 9 - VERIFICA E CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'Istituto scolastico si riserva di accertare la quantità e la qualità delle prestazioni richieste in un momento successivo alla loro esecuzione, anche in itinere, nel rispetto delle modalità e dei termini di cui all'art. 116 del D. Lgs. n. 36/2023.

La Stazione Appaltante si riserva di richiedere all'operatore economico aggiudicatario le schede tecniche dei prodotti offerti, certificazioni ambientali e rapporti di prova richiesti dai CAM, l'elenco dettagliato dei beni offerti e i relativi prezzi unitari nonché ogni ulteriore documentazione necessaria per la verifica di conformità della fornitura richiesta.

Resta inteso che la Stazione Appaltante, durante l'esecuzione delle prestazioni previste nel Contratto, potrà effettuare tutte le verifiche ed i controlli che riterrà necessari ed opportuni circa l'esatto adempimento delle stesse.

Art. 10 – STIPULA DEL CONTRATTO

Successivamente all'individuazione dell'operatore economico affidatario, l'Amministrazione scolastica procederà a sottoscrivere con quest'ultimo il Contratto in conformità a quanto disposto

nei documenti relativi alla presente procedura e, in particolar modo, a quanto previsto nel presente Capitolato speciale d'appalto, secondo le modalità previste all'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023.

L'affidamento è immediatamente efficace nei confronti di entrambe le Parti contrattuali dopo l'aggiudicazione del medesimo.

ART. 11 - GARANZIA DEFINITIVA

L'operatore economico affidatario dovrà presentare una garanzia definitiva a garanzia del corretto adempimento delle prestazioni ricomprese contratto di appalto, nella misura prevista dall'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., salvo quanto previsto dall'art. 106, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

La garanzia opera per tutta la durata del contratto di appalto, sino alla sua completa esecuzione. La garanzia fideiussoria, prevista con le modalità di cui all'art. 106, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto di appalto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione/verifica di conformità della prestazione richiesta.

Si precisa che, a pena di esclusione, non saranno accettate altre modalità di costituzione della cauzione ovvero cauzioni rilasciate da soggetti diversi da quelli sopra indicati.

ART. 12 – POLIZZA ASSICURATIVA AFFIDATARIO

L'Affidatario, ai fini della stipula del Contratto, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, è obbligato a presentare idonea polizza per responsabilità civile verso terzi (RCT), a copertura dei danni provocati a persone, beni e animali, che dovessero derivare alla stazione Appaltante e/o a terzi in dipendenza di omissioni e negligenze nell'esecuzione della fornitura, nonché dei difetti dei prodotti forniti, e a mantenerla in vigore per tutta la durata del Contratto.

La polizza dovrà prevedere un massimale proporzionato alla natura e al valore della prestazione richiesta.

La copertura dovrà comprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- danni cagionati durante le operazioni di consegna, carico e scarico dei beni presso i luoghi indicati dalla Stazione Appaltante;
- danni derivanti da vizi o difetti dei prodotti forniti, qualora questi compromettano la sicurezza di persone o beni dell'Ente durante la vigenza del contratto.

Copia della polizza assicurativa (o certificato di assicurazione), con prova dell'avvenuto pagamento del premio, deve essere trasmessa alla Stazione Appaltante prima della sottoscrizione del contratto o, al più tardi, contestualmente alla consegna della prima fornitura.

L'esistenza della polizza non esonera l'operatore economico dalle responsabilità che allo stesso derivano per legge o per contratto.

ART. 13 – RECESSO

Ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, è riconosciuto all'Amministrazione il diritto unilaterale di recedere dal Contratto, in tutto o in parte, in qualunque momento, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c., dandone comunicazione all'affidatario, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite p.e.c., con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso, decorsi i quali il Contratto cesserà di esplicare ogni effetto tra le Parti.

A fronte del recesso, l'Amministrazione Scolastica si impegna a corrispondere a favore dell'operatore economico affidatario il compenso spettante in relazione e limitatamente al valore delle prestazioni effettivamente rese e rendicontate a favore dell'Istituto alla data del recesso, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dall'Allegato II.14 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 14 - CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

L'Istituzione Scolastica potrà risolvere immediatamente di diritto il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione da farsi all'Affidatario da trasmettersi a mezzo p.e.c. e/o mediante raccomandata A/R, nei seguenti casi:

- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti di ordine generale e, ove richiesti, di idoneità professionale e di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale (artt. 94, 95 e 100 del D. Lgs. 36/2023), come dichiarati nelle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà allegate all'istanza di partecipazione alla presente procedura;
- qualora l'Affidatario non comunichi immediatamente all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni variazione rispetto ai requisiti dichiarati e accertati prima della sottoscrizione del Contratto;
- sospensione della prestazione richiesta, da parte delle Autorità competenti, in caso di sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti e/o delle condizioni previste dalla normativa vigente;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del Contratto, a totale incondizionato giudizio dell'Amministrazione;

- interruzione e/o sospensione, parziale o totale, delle prestazioni contrattuali senza giustificato motivo;
- grave inadempienza accertata alle norme di legge riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- violazioni delle norme che disciplinano l'emersione del lavoro sommerso di cui all'art. 1-bis della L. n. 383/2001 come sostituito dal D.L. n. 210/2002, convertito in L. n. 266/2002;
- violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alle vigenti disposizioni di Legge applicabili al Contratto;
- esecuzione delle prestazioni contrattuali con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato e irregolarità, di qualsiasi tipo, riguardanti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi nei confronti del personale;
- cessione, anche parziale, del Contratto, nonché qualsiasi forma di sub contratto, parziale o totale, delle prestazioni oggetto dello stesso;
- apertura di una procedura di fallimento, liquidazione, concordato preventivo ed equivalenti a carico dell'Affidatario;
- inosservanza degli obblighi dettati dalla L. n. 136/2010, "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- qualora l'importo delle penali applicate dovesse superare il 10% del valore economico massimo dell'importo del contratto;
- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Istituzione Scolastica;
- qualora l'Affidatario non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa obbligatoria eventualmente prescritta dalla Legge per l'esecuzione del Contratto;
- mancato rispetto dell'Amministrazione e del suo Codice di Comportamento, nonché mancato rispetto delle Istituzioni in generale, a totale incondizionato giudizio della Stazione Appaltante;
- reiterati inadempimenti e violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali, in tema di sicurezza, tali da compromettere la qualità, la regolarità delle prestazioni contrattuali, a totale incondizionato giudizio dell'Amministrazione;
- dopo che siano pervenute n. 5 contestazioni formali dalla data di sottoscrizione del Contratto, da parte dell'istituto Scolastico e non siano pervenute o non siano state accolte, da parte dell'Istituzione Scolastica, le giustificazioni eventualmente trasmesse dall'Affidatario;
- qualora ogni altra fattispecie d'inadempimento e/o irregolarità faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante l'affidamento in oggetto, a totale incondizionato giudizio dell'Istituzione Scolastica;
- mancato possesso, sia originario che sopravvenuto in corso di esecuzione, della certificazione richiesta per il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) previsti dalle vigenti disposizioni di legge oppure, ove previsto, il mancato rispetto dei principi DNSH per un numero di giorni superiore a 30 (trenta) dallo svolgimento delle verifiche da parte della Stazione Appaltante.

La risoluzione del Contratto farà sorgere a favore della Stazione Appaltante::

- la facoltà di procedere all'esecuzione del Contratto in danno dell'Affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno; l'esecuzione in danno non esime l'Affidatario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione;
- il diritto di affidare a terzi la prestazione richiesta, in danno dell'Affidatario inadempiente, fatto salvo il diritto al risarcimento delle maggiori spese che l'Amministrazione dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale, nel caso in cui fosse obbligato ad esperire una nuova procedura di affidamento della Fornitura oppure non riuscisse ad assegnare a terzi l'esecuzione della stessa.

In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto imputabili all'Affidatario, l'Amministrazione procederà a incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 117 del Codice. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, l'Amministrazione applicherà, in danno dell'Affidatario, una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Amministrazione.

Nel caso di risoluzione, l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

L'Affidatario, nel caso in cui si trovi, per circostanze a lui non imputabili, nell'impossibilità assoluta di erogare la Fornitura, dovrà inviare all'Amministrazione, tempestivamente al manifestarsi dell'evento, giusta comunicazione tramite p.e.c., affinché quest'ultima possa adottare le opportune misure.

ART. 15 – SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE

Si rimanda a quanto previsto dal Disciplinare di gara.

ART. 16 - SPESE

Sono a totale ed esclusivo carico dell'Affidatario tutte le spese per la stipulazione del Contratto e ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie ed escluse soltanto le tasse e imposte poste dalla legge a carico dell'Amministrazione.

In particolare, l'Affidatario si impegna a pagare l'imposta di bollo nella misura e termini previsti dall'art. 18, comma 10, del D. Lgs. n. 36/2023 e dall'Allegato I.4 del medesimo Decreto legislativo, nonché a trasmettere senza ritardo copia comprovante l'avvenuto pagamento dell'imposta all'Amministrazione scolastica.

Le spese di registrazione del Contratto sono a carico della parte richiedente.

ART. 17 - LEGGE APPLICABILE

Il Contratto è regolato dalla legge italiana.

L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del Contratto sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace e non comporterà l'invalidità o l'inefficacia del Contratto nella sua interezza.

Ogni modifica successiva del Contratto dovrà essere stabilita dalle Parti di comune accordo e per iscritto.

ART. 18 - FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Taranto con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

ART. 19 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'operatore economico affidatario si impegna all'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione.

In particolare, l'Affidatario del servizio si obbliga:

- ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente affidamento uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
- a registrare tutti i movimenti finanziari relativi alla presente procedura sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
- ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1 della L. n. 136/2010;
- ad inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative alla presente procedura, il codice identificativo di gara (CIG);

- a comunicare all'Istituzione Scolastica ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
- ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della L. n. 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.

In caso di inadempimento e/o inosservanza, totale o parziale, degli obblighi di tracciabilità come sopra specificati, l'Istituzione Scolastica, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, considerata l'importanza e la gravità dell'infrazione, avrà la facoltà di applicare una penale pari ad €300,00 per ogni violazione accertata.

Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di reintegro.

ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA

I dati personali di tutti i soggetti coinvolti nella presente procedura e nell'erogazione del Servizio saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii e del Regolamento UE 679/2016.

Il soggetto interessato richiedente potrà esercitare in ogni momento i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento identificabile nell'Istituzione Scolastica.

Il RUP

Dirigente dell'I.I.S.S. "Mauro Perrone" - CUC Consortile Canavese e Valli di Lanzo,
Fabio Grimaldi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.